

ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO T.A.P.P.E. PER IL FUTURO

Tirocini di Accompagnamento Per Progettare Esperienze PER IL FUTURO

Tra

1) Comune di Cremona con sede in Cremona (CR) Piazza del Comune 8, C.F 00297960197, qui rappresentato dal Direttore del Settore Politiche Sociali Eugenia Grossi nata a Cremona (CR) il 04/12/1972;

2) Denominazione Azienda con sede legale _____ in (___) e sede operativa in _____ in (___) , C.F. _____, qui rappresentato dal (indicare ruolo in azienda, nome e cognome per esteso) _____, nato a _____ (___) il ___/___/____;

PREMESSO CHE:

1) A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 Banca d'Italia ha erogato al Comune di Cremona un contributo da destinare a sostegno dei soggetti che versano in condizioni di fragilità economico-sociale.

2) L'Amministrazione Comunale intende promuovere una progettualità per supportare l'inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di fragilità con particolare riferimento a quelle situazioni le cui condizioni siano state causate o peggiorate dall'emergenza sanitaria.

3) Il progetto vuole promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani e delle aziende al percorso di ripresa, crescita e sviluppo del territorio locale.

CONSIDERATO CHE:

è stato pubblicato un bando dal titolo "T.A.P.P.E. PER IL FUTURO – Tirocini di Accompagnamento Per Progettare Esperienze PER IL FUTURO" in data 15/03/2023:

- il bando prevede di utilizzare la quota di budget assegnata sul fondo Banca d'Italia per supportare gli inserimenti lavorativi di giovani e soggetti in condizioni di fragilità;
- il bando prevede di attivare tirocini extracurricolari come veicolo per supportare i giovani nell'ingresso nel mercato del lavoro e le aziende nell'inserimento di nuove risorse previa sottoscrizione di un accordo tra le parti, che ne disciplini le modalità di realizzazione;
- il bando prevede di attivare tirocini extracurricolari utilizzando i fondi di Banca d'Italia per il periodo di tempo stabilito dalla Convenzione e del Progetto Formativo sottoscritto da soggetto promotore, Comune di Cremona e soggetto ospitante, l'azienda.
- Il soggetto promotore, Comune di Cremona, si impegna ad erogare al tirocinante l'indennità per la metà del periodo previsto di tirocinio. Il soggetto ospitante, l'azienda, si impegna ad erogare un'indennità di pari o superiore valore per il rimanente periodo di tempo.

CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto dell'Accordo)

Il presente Accordo di Partenariato corrisponde all'interesse dei soggetti sopra elencati ad attivare il progetto "T.A.P.P.E. PER IL FUTURO – Tirocini di Accompagnamento Per Progettare Esperienze PER IL FUTURO".

Articolo 2 (Obblighi dei soggetti sottoscrittori – Comune di Cremona – soggetto promotore e azienda – soggetto ospitante)

I soggetti sottoscrittori del presente accordo si obbligano a:

- assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività e degli interventi in conformità al bando e al presente accordo ed entro i termini stabiliti;
- assicurare la copertura finanziaria della quota parte di spesa per le azioni di propria competenza.

Articolo 3 (Obblighi del Comune di Cremona – soggetto promotore)

Il soggetto promotore si impegna a:

- attivare, utilizzando tutti i propri mezzi di comunicazione ritenuti idonei allo scopo, la ricerca di candidature adatte;
- inviare all'azienda una rosa di profili (anonimi) al fine di soddisfare la richiesta evidenziata nella job description, laddove ce ne sia la disponibilità;
- inviare all'azienda i profili completi e i contatti dei candidati al fine di organizzare uno o più colloqui di selezione;
- produrre e redarre tutta la documentazione necessaria per garantire l'avvio, il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione in itinere

e finale del tirocinio e del progetto nonché tutta la documentazione necessaria ai sensi della Normativa Regionale in materia di tirocini ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

- erogare l'indennità al tirocinante per la prima metà del tirocinio.

Articolo 4 (Obblighi dell'Azienda - Soggetto Ospitante)

Il soggetto ospitante si impegna a:

- provvedere all'iscrizione, laddove non già effettuata, alla banca dati di incontro domanda offerta di lavoro dell'Informagiovani del Comune di Cremona <https://talenthub.coach>;
- compilare una job description completa secondo il modello fornito dal soggetto promotore (Allegato 2);
- confrontarsi con il soggetto promotore per definire e condividere i profili ricercati;
- visionare i profili ricevuti e condividere con il soggetto promotore un feedback rispetto ai curricula non ritenuti idonei e le relative motivazioni;
- effettuare i colloqui con i candidati selezionati, garantendo per ogni persona incontrata un feedback di restituzione rispetto all'esito;
- avviare un tirocinio extracurricolare nei tempi e nei modi concordati con il Comune di Cremona nel rispetto della Normativa Regionale in materia di tirocini ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- erogare al tirocinante l'indennità pari o superiore al valore per la seconda metà del tirocinio;
- inviare debitamente compilata tutta la documentazione necessaria per garantire l'avvio, il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione in itinere e finale del tirocinio e del progetto richiesta per legge e/o necessaria al Comune di Cremona.

Articolo 5 (Diritti del Comune di Cremona – soggetto promotore)

Il Comune di Cremona ha diritto di:

1. interrompere il tirocinio per giustificato motivo in qualsiasi momento, si segnala che la medesima facoltà è data al tirocinante;
2. in assenza di profili in linea con la job description dell'azienda è data facoltà al Comune di Cremona di non presentare alcuna candidatura.
3. la formazione specifica in ambito sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008 rimane obbligatoriamente a carico del Soggetto Ospitante

Articolo 6 (Diritti dell'azienda – soggetto ospitante)

Il soggetto ospitante ha diritto di:

1. interrompere il tirocinio per gravi e comprovati motivi entro 30 giorni per i tirocini di durata massima di 6 mesi, entro 60 giorni per i tirocini di durata massima di 12 mesi;
2. procedere ad un'assunzione in qualsiasi momento all'interno della durata del tirocinio. Il contratto di lavoro deve essere di durata pari o superiore alla durata della prima metà del tirocinio, salvo diversi accordi con il Comune di Cremona e il tirocinante;
3. al termine del tirocinio l'azienda - soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione.

Art. 7 (Durata dell'accordo)

Il presente accordo ha validità a partire dal giorno successivo alla firma ed ha validità sino a 60 giorni dal termine del tirocinio. I soggetti sottoscrittori dell'accordo di partenariato si impegnano alla realizzazione delle attività previste a partire dal giorno successivo alla firma e sino a 60 giorni dal termine del tirocinio. Entro i termini concordati i soggetti sottoscrittori dovranno inviare all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione ne-

cessaria a garantire l'avvio, il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione in itinere e finale del tirocinio e del progetto richiesta per legge e/o necessaria al Comune di Cremona.

Nello specifico:

- relazione conclusiva inerente la realizzazione del progetto (max 2 pagine A4);
- tutta la documentazione prevista dalla Normativa Regionale in materia di tirocini ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Art. 8

In caso di mancata attivazione di un tirocinio l'accordo di partenariato avrà una validità di massimo 3 mesi (90 giorni) dalla data di sottoscrizione. Si segnala che per le domande di adesione pervenute a far data dal 18 settembre 2023, l'accordo di partenariato avrà validità a partire dalla data di sottoscrizione e sino al termine del Bando, previsto per il 18 dicembre 2023.

La domanda dell'azienda, previa richiesta scritta, sarà collocata nell'ultima posizione utile della lista dei progetti ammessi. Qualora, prima della fine del progetto si individui una candidatura idonea, l'azienda potrà "riattivare" la progettualità in presenza di fondi residui e se utilmente collocata nello scorrimento della graduatoria.

Art. 9

Il Comune di Cremona si riserva il diritto di non procedere alla realizzazione dell'accordo, previa comunicazione scritta al soggetto ospitante, qualora non ne sussistano le condizioni a proprio insindacabile giudizio.

Art. 10

La realizzazione di tutte le attività previste è subordinata:

1. all'attuale normativa nazionale e/o regionale rispetto alla gestione, attivazione e prosecuzione dei tirocini e ad eventuali modifiche e/o integrazioni
2. ad eventuali misure di contenimento della pandemia relative sia alle aperture aziendali che allo svolgimento dei tirocini stessi, nonché quelle di carattere esteso a tutta la popolazione

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona, lì _____

Per il Comune di Cremona

Il Direttore delle Politiche Sociali
Eugenia Grossi

**Denominazione
azienda**

Il Legale Rappresentante